



Martina D'Agostino
Notaio

Repertorio n.922

Raccolta n.651

Verbale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore diciotto e quindici.

(31 gennaio 2014)

In Fondo, nel mio studio in Via Roma n.5.

Innanzitutto a me dottoressa Martina D'Agostino, Notaio residente in Fondo ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente la signora

- PANCHERI DOLORES nata a Rovereto il 10 giugno 1967, domiciliata per la carica presso la sede legale, la quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, giusta nomina di data 4 marzo 2013, dell'Associazione denominata: «CENTRO DANZA VAL DI NON E VAL DI SOLE», con sede in Fondo, Piazza S.Giovanni n.9, c/o Municipio, costituita con atto di data 22 ottobre 1998, a rogito del Notaio Domenico de Pascale in Fondo, al repertorio n.4989/967, registrato a Cles il 5 novembre 1998 al n.945 Serie 1, con il codice fiscale n.92012470222, Partita IVA: 01792100222.

Io Notaio sono certo dell'identità personale e qualifica della costituita.

La medesima signora Pancheri Dolores, agendo nella su indicata qualità mi dichiara che, ai sensi dell'art.8 dello Statuto Sociale, è stata regolarmente convocata, in Fondo, Via Roma n.5, in prima convocazione per il giorno 31 gennaio 2014 alle ore 06.00, ed in seconda convocazione, per il giorno 31 gennaio 2014 alle ore 18.00, l'assemblea degli associati della predetta associazione per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in seguito ed invita pertanto me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare. Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:

-ai sensi dell'art.12 dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea la costituita signora Pancheri Dolores la quale constatato e fatto constatare:

-che l'assemblea è stata regolarmente convocata, mediante affissione all'albo comunale del Comune di Fondo in data 21 gennaio 2014, secondo le modalità previste dall'art.8 dello Statuto;

-che l'assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 31 gennaio 2014 alle ore 06.00, è andata deserta;

-che in seconda convocazione sono presenti in proprio

REGISTRATO con

Modello Unico

all'Agenzia delle Entrate

Ufficio di CLES

il 11 febbraio 2014

al n. 235

Serie 1T

Euro 245,00



numero 5 (cinque) associati su di un totale di numero 5 (cinque) associati nelle persone di Vegher Sabina, Pancheri Dolores, Endrizzi Stefano, Borzaga Sabrina e Callegaro Rosa;

-che il Presidente ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione degli associati presenti;

dichiara

l'assemblea validamente costituita, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche allo Statuto vigente;

2) Varie ed eventuali.

Tutto ciò constatato, passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea le ragioni che rendono necessario modificare lo statuto ed in proposito fa presente che gli associati sono già a conoscenza delle proposte modifiche statutarie ed illustra all'Assemblea il contenuto delle modifiche stesse, in particolare quelle riguardanti gli articoli 1 (denominazione e sede), 2 (scopi ed oggetto sociale), 3 (durata), 4 (diritti e doveri dei soci), 7 (organi), 9 (convocazione e funzionamento dell'assemblea) e 16 (anno sociale), con il relativo nuovo testo di Statuto che si propone di adottare e ne dà breve lettura, avendone gli associati già preso visione.

Il Presidente quindi invita l'assemblea a deliberare secondo i suggerimenti da lei proposti e dopo breve discussione l'assemblea, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, con voto palese, all'unanimità delibera

-di approvare il nuovo testo di Statuto costituito da numero 20 (venti) articoli, che sostituirà integralmente lo statuto attuale. Detto Statuto si allega al presente atto **sotto la lettera A)** omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente;

-di conferire infine al Presidente i più ampi poteri al fine di apportare al presente verbale tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte di carattere formale che fossero necessarie ai fini dell'iscrizione, ovvero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di eventuale omologazione, restando sin d'ora approvato il suo operato, senza bisogno di ulteriore ratifica assembleare.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'associazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno



chiedendo la parola, il Presidente, proclamati i risultati, dichiara sciolta la seduta alle ore diciotto e quaranta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, presente l'assemblea, alla costituita che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciotto e cinquanta.

Scritto su un foglio per facciate tre compresa la presente, parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia e parte integrato a mano da me Notaio.

f.to Pancheri Dolores

f.to Martina D'Agostino Notaio L.S.



STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "KINO CENTRO DANZA"



Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita , con riferimento all'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana ed agli articoli 36 e seguenti del Codice civile l' " Associazione Culturale denominata : " KINO CENTRO DANZA "

1. L'Associazione ha sede legale presso il Municipio di Ronzone 38010 in via Mendola, 18 (TN) nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. L'Associazione opera nelle sedi di Ronzone, Dimaro e Rumo.
2. Potranno essere istituite altre sedi operative nei luoghi ritenuti più opportuni per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale.


Art. 2 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

1. L'associazione è apolitica , è ispirata al principio di democrazia interna e di uniformità dei rapporti associativi e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo delle finalità culturali. Le quote associative non possono essere trasferite a terzi o rivalutate.
2. L'Associazione intende promuovere lo sviluppo e la diffusione della danza in ogni sua forma e stile, nonché del teatro, della musica e delle arti della scena in generale come strumento di formazione psico-fisica dell'individuo e dei giovani in particolare, con particolare riguardo alla disciplina della danza classica, moderna, hip-hop, teatro danza, danza contemporanea, tip-tap e qualsiasi altra forma di danza anche sportiva.
3. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà tra l'altro:
 - organizzare attività di promozione e propaganda della danza, compreso lo svolgimento di attività didattica in tema di educazione alla danza e di certificazioni riconosciute a livello nazionale e internazionale, sia a livello amatoriale che professionale;
 - organizzare concorsi di danza, corsi di formazione per ballerini e insegnanti, nonché stage, rassegne, e convegni.
 - favorire la formazione degli insegnanti e collaboratori vari;



Marta P. A. - s. w.

Pandora D. B. w.

- 
- assistere i soci nelle loro necessità di allenamento, assistenza medico-sportiva specialistica ed assicurativa tramite professionisti specializzati;
 - promuovere la creazione e la valorizzazione di una compagnia di danzatori professionisti;
 - condurre e gestire teatri e strutture turistiche e ricreative;
 - promuovere lo studio e la pubblicazione di opere divulgative dell'attività di danza;
 - pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative;
 - favorire momenti di ricreazione e di aggregazione dei soci, anche attraverso l'istituzione e gestione di servizi ristorativi, nel rispetto delle prescrizioni di legge che regolano la materia.
 - promuovere corsi fitness, ginnastica ecc.;
 - la società potrà accendere mutui o fidi per il raggiungimento degli scopi statuari.

4. L'Associazione favorisce i rapporti di collaborazione tecnica e morale con gli altri Enti ed Associazioni affini come altre scuole di danza, scuole musicali, accademie di danza, conservatori, scuole di cinema, teatro, e tutti gli enti che si occupano di attività inerenti alla cultura e al turismo;

Art. 3 - DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria generale dei soci nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 18.

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, condividendo, finalità, Statuto e regolamenti, ne facciano domanda. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età hanno diritto di partecipazione e voto in ogni assemblea dell'Associazione, ivi incluse quelle che approvano lo Statuto ed i regolamenti, che nominano gli organi direttivi dell'Associazione ed in quelle che ne approvano il bilancio.
3. Ciascun socio maggiorenne in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto può essere eletto a componente degli organi direttivi dell'Associazione.
4. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali nel rispetto dei regolamenti, nonché ad usufruire dei servizi dell'Associazione.



5. I soci hanno il dovere di difendere nel campo culturale ed in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni , Discipline Associate ed Enti di promozione culturale Accademie ai quali l'Associazione è affiliata.

6. Possono essere soci anche gli Enti Pubblici.

Art.5 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a. presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione compilando l'apposito modulo;
- b. accettare le norme del presente Statuto e del regolamento interno;
- c. versare la quota associativa che viene stabilita di anno in anno dal Consiglio d'Amministrazione.

2. Il Presidente accetta o respinge immediatamente la domanda ed il primo Consiglio Direttivo che si riunirà redigerà la lista dei soci. Nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda il Consiglio Direttivo può, con delibera motivata, respingere la domanda del socio, mettendo a sua disposizione per la restituzione le somme ricevute a titolo di quota associativa e di tesseramento.

3. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale, il quale rappresenterà nei confronti dell'Associazione l'associato minore di età e ne assumerà tutte le relative obbligazioni.

Art. 6 – DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all' Associazione:

- per scioglimento dell'Associazione;
- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Segreteria dell'Associazione;
- per mancato pagamento della quota sociale annuale;
- per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che abbia commesso azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell' Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. La radiazione resta sospesa fino alla prima Assemblea utile che dovrà essere chiamata, tra l'altro , a ratificare il provvedimento. Il socio radiato non potrà più essere riammesso.



Martina P. A. S. S.

Pompeo D. C. S.

2. A carico dei Soci possono essere adottati provvedimenti disciplinari di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro sette giorni dal ricevimento delle contestazioni.

Art. 7 - ORGANI

1. Gli organi sociali sono:
 - a) l'Assemblea Generale dei Soci
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente
 - d) Il Revisore dei Conti.

Art. 8 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea Generale dei Soci regola la vita associativa, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando è regolarmente convocata rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea può essere convocata, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, dalla metà più uno dei soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative e che, proponendo l'elenco delle materie da discutere, ne facciano esplicita richiesta al Consiglio Direttivo.
2. In ogni caso l'assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla fine di ciascun esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a consentire la massima partecipazione degli associati.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene per mezzo di avviso affisso presso la sede legale con un preavviso minimo non inferiore a sette giorni. L'avviso di convocazione deve indicare la data, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere.
5. Possono prendere parte alle assemblee e votare tutti e soli i Soci maggiorenni che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso.



Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo attua le finalità del presente Statuto e le deliberazioni dell'assemblea
2. Nel rispetto del presente Statuto sono espressamente attribuite al Consiglio Direttivo, tra le altre , le seguenti competenze:
 - convocazione Assemblea;
 - redazione del bilancio preventivo e consultivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
 - deliberazione sulle domande di ammissione dei nuovi soci e sui provvedimenti disciplinari e di radiazione;
 - designazione dei collaboratori preposti alle varie attività, assunzione insegnanti e dipendenti in generale, nomina del direttore artistico.

Art. 12 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri a cinque eletti dall'Assemblea. Nel corso della prima riunione il Consiglio eletto nomina, tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
2. Possono far parte del consiglio direttivo tutti gli associati maggiorenni che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell'elezione.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i propri componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri in carica; si costituisce validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.
6. Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, anche per decadenza della carica a seguito di assenze ingiustificate per almeno tre sedute consecutive, il Consiglio stesso provvederà alle nuove nomine scegliendo , in ordine di preferenze ricevute, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all'ultima Assemblea elettiva; le nomine dovranno essere sottoposte a delibera nella prima Assemblea utile. Nella impossibilità di attuare la procedura di cui sopra, ovvero qualora



l'Assemblea non ratifichi le nomine, il Consiglio in carica decade. Il Consiglio decade altresì immediatamente quando, per qualunque causa, venga meno la maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza del Consiglio i componenti rimasti dovranno convocare, entro venti giorni, l'assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di ordinaria amministrazione.

Art. 13 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente sovrintende all'attuazione delle delibere degli altri organi associativi, dirige l'Associazione, ne ha la legale rappresentanza in ogni evenienza e firma per eventuali richieste di linee di credito.
2. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, in caso di assenza e/o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vicepresidente.
3. In caso di dimissioni, il Vicepresidente provvederà a convocare il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente.



Art. 14 - IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Può essere eletto Presidente Onorario dal Consiglio Direttivo colui che abbia avuto particolari benemeritenze durante l'attività dell'associazione.

Art. 15 - IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea è quello di controllare la regolarità dei libri contabili e ha il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri qualora ravvisi irregolarità di ordine contabile.

Art. 16 – ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Solo per l'anno 2014 verrà redatto un bilancio infrannuale al 31 agosto 2014.

Art. 17 - SEZIONI

1. L'Assemblea può deliberare la creazione di specifiche sezioni dell'Associazione, indicandone il grado di autonomia giuridica e patrimoniale.

Art. 18 - IL BILANCIO

1. Il Consiglio direttivo redige e sottopone all'Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati. Il bilancio consuntivo deve rappresentare in modo veritiero e corretto la complessiva situazione

patrimoniale ed economico - finanziaria dell' Associazione.

3. Copia del bilancio potrà essere messa a disposizione dei soci che ne facciano richiesta scritta.

Art. 19 – TRASFORMAZIONE E SCIoglimento

1. In deroga a quanto previsto all'art. 10, l'Assemblea Straordinaria che deliberi sull'eventuale trasformazione dello statuto dell'Associazione in un altro ente o società, o sullo scioglimento dell'Associazione, dovrà essere convocata con un preavviso minimo non inferiore a quindici giorni e gli avvisi di convocazione, affissi presso la Sede Sociale e le sedi secondarie.

2. L'Assemblea è validamente costituita, in seduta di prima convocazione con la presenza di metà degli associati più uno, in seduta di seconda convocazione con qualsiasi numero di associati. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è valida in seconda convocazione con qualsiasi numero di associati.

3. Le deliberazioni di cui sopra sono comunque nulle qualora la trasformazione o lo scioglimento non fossero stati espressamente indicati negli avvisi di convocazione tra le materie da trattare.

4. In caso di scioglimento il Patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altra Associazione con analoga finalità culturale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3. comma 190, della legge 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Panchei Dobrus,

Marta P'Agostino



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
LE CHE SI RILASCIAD USOD

CONSENTITO

Fowob, 11 FEB. 2014

Martina D'Ar-sten

